

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Allegati:

Réf. n° - Prot. n. 5403/EL
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 26/05/2026

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle
Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente
dell'Agenzia regionale dei Segretari degli
enti locali della Valle d'Aosta

e, p.c. Al Presidente
del Consorzio dei Comuni della Valle
d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero
Montano della Dora Baltea (BIM)

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 maggio 2025, n. 15. Distinzione delle nuove convenzioni per l'ufficio di segretario da quelle per l'esercizio associato di servizi e/o funzioni.

Sono pervenuti nelle scorse settimane a questa Struttura alcuni quesiti riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*), relativamente alle nuove convenzioni per l'ufficio di segretario.

A tale proposito si rammenta che con precedente nota prot. n. 4967 del 12 maggio 2026 è stata data notizia della disposizione contenuta all'articolo 32 della legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028. Modificazioni di leggi regionali*), che ha anticipato al 15 giugno 2026 il termine per l'approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni per l'ufficio di segretario ai sensi dell'articolo 20bis della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale*).

L'articolo 16 della l.r. 15/2025, il quale ha inserito nella l.r. 6/2014 il nuovo capo Vbis, ha integrato la normativa vigente in materia di segretari degli enti locali, disciplinando, tra l'altro, le nuove convenzioni per l'ufficio di segretario, che si inseriscono nel novero delle

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales – Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali – Ufficio enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2505/2510/2512/2513

Contacts/Contatti:
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513
VICOLI Angelica 0165/272505

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

convenzioni di personale, per regolare l'utilizzo in comune della figura professionale del solo segretario, senza comportare la gestione in comune di alcun servizio e/o funzione. Nel caso della disciplina regionale, peraltro, le convenzioni per l'ufficio di segretario sono individuate come obbligatorie soltanto per alcuni enti, per i quali nel caso di inadempienza sono previsti interventi sostitutivi da parte della Giunta regionale e del Presidente della Regione, e sono soggette a una puntuale tempistica per la loro approvazione e sottoscrizione.

Di tutt'altra natura sono invece le convenzioni che prevedono la gestione associata di servizi e funzioni tra Comuni, con le quali si regola, sulla base di valutazioni del tutto discrezionali e con la tempistica ritenuta più opportuna, il complesso di attività connesse ad un determinato settore dell'amministrazione, mettendo in comune la propria dotazione strumentale e informatica, nonché il personale dedicato.

Si rammenta che i Comuni valdostani, in vigenza del precedente articolo 19 della l.r. 6/2014, ora soppresso, dovevano obbligatoriamente associarsi per l'esercizio di servizi e/o funzioni inerenti a diversi ambiti di attività, tra cui, ai sensi della lettera a) del comma 1, oltre alla segreteria in senso stretto, anche all'organizzazione generale dell'amministrazione comunale (comprese quindi le funzioni di protocollo, anagrafe, stato civile, statistica, ecc...).

Oggi, invece, ai sensi del novellato articolo 18 della medesima l.r. 6/2014, i Comuni hanno la facoltà di esercitare le funzioni e/o i servizi dei medesimi ambiti di attività di cui al soppresso articolo 19, oltre che singolarmente, anche in forma associata.

A tal proposito, si evidenzia che, poiché il comma 2 del succitato articolo 18 demanda alla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), la definizione per tali convenzioni degli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già indicati nell'articolo 104, comma della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), al fine dell'approvazione delle stesse si suggerisce di attendere l'adozione della deliberazione di Giunta regionale, il cui iter sarà avviato a breve.

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra indicato e della nuova disciplina introdotta con la l.r. 15/2025, si ravvisa la necessità per gli enti locali di tenere distinte la convenzione per l'ufficio di segretario di cui al succitato articolo 20bis della l.r. 6/2014 dalle eventuali diverse convenzioni che gli stessi enti hanno facoltà di sottoscrivere ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -

TV-PV-AV

Classificazione 2/E-1-4